

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 1949

(31<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MERLIN UMBERTO

### INDICE

« Norme per la protezione e l'assistenza  
dei sordomuti » (N. 563):

SACCO, *relatore* . . . . . Pag. 246  
TERRACINI . . . . . 246

(Discussione e rigetto)

« Proroga delle disposizioni concernenti  
l'esodo spontaneo del personale delle Ammi-  
nistrazioni dello Stato » (N. 786) (*Approvato  
dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 246, 247  
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio* . . . . . 246  
RICCIO, *relatore* . . . . . 247  
BUBBIO . . . . . 247

(Seguito della discussione e approvazione)

« Disposizioni per la cinematografia » (N. 784)  
(*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . 248  
TERRACINI . . . . . 248, 250, 251  
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla  
Presidenza del Consiglio* 248, 251, 252, 255, 257,  
260, 262, 263  
BUBBIO . . . . . 250  
DONATI . . . . . 252, 254, 256

RIZZO DOMENICO . . . . . Pag. 254, 260, 262, 263  
MENOTTI . . . . . 255, 257  
CASO . . . . . 256  
BISORI . . . . . 257  
GHIDINI . . . . . 261, 262  
RICCIO . . . . . 261  
BOGGIANO PICO . . . . . 262

(Discussione e approvazione)

« Concessione di un contributo straordina-  
rio alla Unione italiana dei ciechi per l'as-  
sistenza ai ciechi in condizione di maggior  
bisogno » (N. 748):

BARACCO, *relatore* . . . . . 266

La seduta ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Baracco, Bergami-  
ni, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Bubbio, Ca-  
naletti Gaudenti, Ciccolungo, Coffari, D'Ono-  
frío, Fantoni, Ghidini, Lepore, Locatelli, Lo-  
dato, Marani, Menotti, Merlin Umberto, Minoja,  
Molè Salvatore, Riccio, Rizzo Domenico, Rui-  
ni, Sacco, Sanna Randaccio e Terracini.

Sono altresì presenti i senatori Donati, Caso  
e l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Sta-  
to alla Presidenza del Consiglio.

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di  
legge di iniziativa del senatore Terracini ed  
altri: « Norme per la protezione ed assistenza  
dei sordomuti » (N. 563).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il  
seguito della discussione del disegno di legge:  
« Norme per la protezione ed assistenza dei  
sordomuti ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha  
la parola il relatore, senatore Sacco.

SACCO, *relatore*. Sarei disposto a riferire subito sul disegno di legge, ma faccio presente che la Commissione non sarebbe in grado di decidere con piena conoscenza se il Ministero degli interni non ci avrà prima fornito dei chiarimenti necessari. Pertanto propongo di rinviare la discussione di questo disegno di legge.

TERRACINI. Io posso aspettare all'infinito; ma faccio rilevare agli onorevoli colleghi che sono gli interessati che non possono aspettare. Mi rendo conto che il senatore Sacco non è affatto responsabile di questa situazione e pregherei quindi l'onorevole Presidente di sollecitare il Ministero dell'interno a dare la sua risposta in maniera che la Commissione abbia tutti gli elementi per poter decidere.

SACCO, *relatore*. Ritengo che i proponenti di questo disegno di legge possano comunicare agli assistiti e possano annunciare anche alla Commissione che amministra l'Ente, che la prima Commissione del Senato è pienamente favorevole all'approvazione di questo disegno di legge in favore dei sordomuti e che se ne occuperà non appena sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per potere in maniera completa discutere e decidere.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la proposta di rinvio del disegno di legge in esame. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(È approvata).

**Discussione e rigetto del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale delle amministrazioni dello Stato » (N. 786) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni concernenti l'esodo spontaneo del personale delle Amministrazioni dello Stato ».

Comunico innanzitutto che la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha espresso parere contrario a tale disegno di legge.

Prego quindi il rappresentante del Governo di esprimere il suo parere.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In seno all'Amministrazione vi sono in proposito opinioni nettamente diverse. C'è chi partendo dal presupposto per cui questa legge fu fatta, e cioè dello sfollamento volontario delle Amministrazioni, è favorevole ad una nuova proroga in quanto non sono ancora stati fissati quei due criteri particolari che dovrebbero rappresentare un punto d'arrivo nella vita ordinaria dell'Amministrazione, e cioè la regolamentazione dei ruoli transitori per gli avventizi, ora presentata alla Camera dei deputati, ed una determinazione più vicina all'adeguamento monetario per quanto si attiene alle retribuzioni. Alla prima Commissione della Camera è stato domandato quanti si siano serviti di questa particolare norma per l'esodo dall'Amministrazione: complessivamente sono circa ventimila, di cui diecimila impiegati e diecimila salariati. Questa è, « grosso modo », la situazione. L'obiezione che un'altra parte dell'Amministrazione fa è che con questo provvedimento se ne vanno i migliori, perchè — si dice — coloro che non hanno delle possibilità particolari per trovare un'occupazione diversa fuori, rimangono il più possibile nell'Amministrazione dello Stato. Questa è una verità, secondo me, parziale, che può valere per il gruppo A, ma non per i salariati. Infatti, a parte la questione delle donne disposte a lasciare le Amministrazioni, vi sono tutti coloro che hanno delle piccole industrie e dei commerci e che sarebbero quindi invogliati a sfollare l'Amministrazione, specie quella finanziaria. In proposito si è avuto ieri parere contrario della Commissione di finanza e tesoro, la quale fa questa obiezione: perchè è noto che i funzionari delle imposte dirette, quando vanno fuori delle Amministrazioni statali, fanno i consulenti in materia fiscale, con questo provvedimento si aumenterebbe il numero dei tali consulenti ex funzionari, i quali spesso conservano per qualche anno la doppia funzione anche psicologica. A mio avviso, a questo stato di cose si ovvierebbe stabilendo la non iscrizione, nell'albo dei consulenti, di coloro che abbiano esercitato le

loro funzioni in quella determinata zona negli ultimi cinque o sei anni.

Ad ogni modo la questione è quanto mai opinabile; certo a me pare che, ove il Senato dovesse approvare questo disegno di legge, gioverebbe che ciò avvenisse prima delle vacanze, perchè altrimenti chi volesse fruirne non saprebbe quando presentare la domanda.

PRESIDENTE. A me sembra che la situazione debba essere posta in questi termini: abbiamo concesso una prima proroga; ne abbiamo poi concessa una seconda, che è stata quasi di un anno; quindi, in definitiva, ritengo che coloro i quali avevano il desiderio di approfittare di questo provvedimento, abbiano avuto il tempo necessario per farlo e siano ormai fuori dall'Amministrazione statale. Insistere ancora non porterebbe che a far sfollare dall'Amministrazione gli elementi migliori.

Dichiaro quindi di essere contrario all'accoglimento del disegno di legge.

RICCIO, *relatore*. Quale relatore debbo dire che, di fronte alle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sono perplesso nel prendere un orientamento, perchè da un lato ci sono le aspettative degli interessati che vorrebbero la proroga per beneficiare evidentemente dei nuovi provvedimenti che possono portare gli stipendi a livelli più alti e poter quindi andare in quiescenza con una base di trattamento migliore; mentre, dall'altra parte, c'è l'esigenza dell'Amministrazione relativamente a quel che è stato già osservato sia dall'onorevole Presidente, sia dall'onorevole rappresentante del Governo. Ma vi è anche un altro punto, che non è stato sottolineato, e cioè il carico finanziario che lo Stato si assume in conseguenza dell'applicazione della legge. Se noi teniamo infatti presente questo punto di vista, abbiamo il parere contrario della Commissione di finanze e tesoro ed il parere contrario del Ministero delle finanze. Questo deve far riflettere molto perchè il moltiplicarsi del numero dei pensionati rappresenta in sostanza un aggravio economico per lo Stato. Naturalmente, di fronte a questo argomento, c'è quello dell'interesse singolo ed in proposito ritengo sia opportuno risalire un poco alle origini. Un decreto del 7 aprile 1948 bloccava le assunzioni, introducendo disposizioni di favore per chi vo-

leva andar via dall'Amministrazione. Il termine per fruire di tali disposizioni di favore fu stabilito al 7 aprile 1949; cioè, chi voleva andar via dall'Amministrazione, doveva fare domanda entro un anno. Senonchè, volendo gli interessati fruire degli aumenti di stipendio che si dovevano attuare in giugno, la Camera decise di concedere una proroga ma, mentre lo stesso proponente il disegno di legge, deputato Capugli, proponeva la data del 30 ottobre 1949, la Commissione decideva quella del 31 dicembre.

Le disposizioni di favore del provvedimento sono state estese indiscriminatamente a tutti, sia agli anziani, sia ai giovani, sia a quelli in ruolo, sia agli avventizi, sia a tutte le categorie assimilate: cosicchè esse riguardano anche coloro che hanno meno meritato dallo Stato e che in tal modo gravavano ancora sullo Stato stesso. In definitiva, quindi, proporrei il rigetto del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che se, in questo periodo fino al 31 dicembre, ci saranno altri che vorranno andar via, avranno tutto il tempo per farlo. Se poi, in un secondo momento, lo Stato vedesse che ha bisogno ancora di sfollare, nulla vieterà l'approvazione di altri provvedimenti di legge analoghi.

BUBBIO. Associandomi pienamente alle considerazioni così bene esposte dall'onorevole relatore, faccio presente alla Commissione che, proprio in questi giorni, parlando a Torino con elementi assai pratici di questa materia, mi è stato detto che i maggiori beneficiari dell'attuale disegno di legge sono i giovani che, ottenendo una certa pensione per tutta la loro vita, vanno via dall'Amministrazione. Ora, a noi interessa invece che vadano via gli anziani, in quanto i giovani non fanno altro che determinare un peso rilevante per la finanza pubblica. Mi associo, infine, soprattutto alla considerazione del relatore, che, cioè, coloro i quali, sapendo in tempo utile che non vi sarà un'altra proroga, vorranno andar via, saranno pienamente padroni di farlo entro il 31 dicembre 1949.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero soltanto ricordare che la proroga l'altra volta fu concessa non solo per considerazioni di ordine

retributivo ma per il fatto che non era stata ancora approvata la regolamentazione dei ruoli transitori per gli avventizi: in attesa, si pensò di dar loro la facoltà di sfollare volontariamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta del relatore di respingere il disegno di legge.

*(Il disegno di legge è respinto).*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la cinematografia » (N. 784) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la cinematografia ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione fu rinviata ieri sera onde permettere un più approfondito esame della proposta di sospensione presentata dal senatore Terracini.

TERRACINI. Desidero dichiarare che, avendo considerato attentamente il problema ed avendo esaminato con cura il testo della legge, sono venuto nella determinazione di rinunciare alle riserve esposte ieri sera e mi dichiaro pertanto favorevole alla discussione immediata, escludendo quindi sia l'ipotesi della sospensione come quella del rinvio all'Assemblea.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ringrazio il senatore Terracini della sua dichiarazione, che ci dà la possibilità di discutere immediatamente il provvedimento, e che, nel tempo stesso, rappresenta un riconoscimento del fatto che veramente si tratta di una legge di interesse e di utilità generale e che corrisponde alle esigenze concordi del mondo cinematografico, i cui problemi stanno veramente a cuore a ciascuno di noi per il loro valore sociale, artistico ed anche economico nel quadro della vita nazionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

### Art. 1.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) accerta la nazionalità dei film;
- c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- d) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;
- e) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
- f) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
- g) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

*(È approvato).*

### Art. 2.

La Commissione consultava per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composta:

- a) dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
- b) dal direttore generale dello spettacolo;
- c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- d) da un rappresentante dei produttori di film;
- e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;
- h) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Sottosegretario di Stato può delegare, di volta in volta, al direttore generale dello spettacolo le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame dei problemi interessanti i vari settori della cinematografica e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al IX della direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

(È approvato).

#### Art. 3.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Comitato tecnico per la cinematografia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è composto:

*a*) dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

*b*) da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al VI della Direzione generale dello spettacolo;

*c*) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

*d*) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

*e*) da un rappresentante dei produttori di film;

*f*) da un rappresentante dei noleggiatori di film;

*g*) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

*h*) da due tecnici rappresentanti dei lavoratori del cinema;

*i*) da un rappresentante dei giornalisti cinematografici;

*l*) da un esperto in materia artistica designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, il Comitato è presieduto dal funzionario di cui alla lettera *b*).

Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al IX della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti del Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. I membri designati dalle Amministrazioni dello Stato e dalle organizzazioni sindacali durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente.

(È approvato).

#### Art. 5.

Contro le decisioni del Comitato tecnico per la cinematografia è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio e composta da sei esperti, designati rispettivamente dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, dalla Società italiana

autori ed editori, dai produttori di film, dai noleggiatori, dagli esercenti e dai giornalisti cinematografici, con la procedura di cui all'articolo precedente.

TERRACINI. Ritengo che della Commissione di secondo grado, prevista in questo articolo 5, dovrebbero far parte anche, come già è previsto per la Commissione tecnica e per quella consultiva, due elementi designati dalle organizzazioni dei lavoratori. A tale Commissione, così come è prevista dall'attuale testo, partecipano sei esperti designati rispettivamente dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dalla Società Italiana Autori ed Editori, e sin qui siamo in un campo nuovo perchè la rappresentanza di questi enti non è prevista per le Commissioni consultiva e tecnica; ma poi si riprende la stessa elencazione di rappresentanti che si ha per la Commissione consultiva e per quella tecnica, e cioè un esperto designato dai produttori di film, uno dai noleggiatori, uno dagli esercenti e uno dai giornalisti cinematografici. Non vedo quindi perchè non si debbano aggiungere anche qui i rappresentanti dei lavoratori del cinema; propongo pertanto che la Commissione, sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, sia composta da otto esperti, e cioè da quelli elencati nell'attuale testo più altri due designati dai lavoratori.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'emendamento proposto dal senatore Terracini.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, dichiaro di accettare l'emendamento.

BUBBIO. Non vedo per quale ragione i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero essere due quando tutti gli altri organi ed enti sono rappresentati da un solo esperto.

TERRACINI. Per molte ragioni di carattere tecnico: anzitutto perchè la Commissione deve essere formata da un numero pari di componenti ed anche in considerazione della situazione sindacale di scissione in cui si trova purtroppo il mondo dei lavoratori.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Terracini, tendente a sostituire alle parole « da sei esperti

designati rispettivamente dal » le seguenti: « da otto esperti di cui due designati dai lavoratori del cinema ed uno rispettivamente dal ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura, così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 6.

Le imprese produttrici nazionali, che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono preventivamente denunciare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'inizio di lavorazione del film a lungo o corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni, nonché ogni altro elemento necessario per l'accertamento della nazionalità del film ai sensi dei successivi articoli 8 e 9.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

(È approvato).

#### Art. 7.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film, debbono presentare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il testo italiano della sceneggiatura del film e delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

(È approvato).

#### Art. 8.

È considerato nazionale agli effetti della presente legge, il film prodotto in versione originale italiana o in più versioni, delle quali una italiana, che sia stato girato, prevalentemente

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

31ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

mente in Italia, da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività; sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che il soggetto sia l' autore italiano o sia stato ridotto e adattato per la lavorazione in Italia da autore o autori italiani;

b) che gli elementi tecnico-artistici (regista, aiuto regista, scenografo, musicista, direttore di produzione e fonico) e gli attori principali siano in maggioranza italiani;

c) che il restante personale tecnico ed esecutivo e dei ruoli artistici minori impiegati nel film, sia almeno per tre quarti italiano;

d) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Il cortometraggio è considerato nazionale se girato integralmente in Italia da imprese italiane con personale tecnico ed artistico in prevalenza italiano.

Il cortometraggio a carattere documentario avente eccezionale valore scientifico e culturale, se per ragioni inerenti all'oggetto trattato sia stato girato prevalentemente all'estero, può essere considerato nazionale, purchè sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge.

È considerato nazionale il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui almeno 150 girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia essere considerata nazionale l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia nella proporzione prevista per i film nazionali di attualità che porti la stessa marca di produzione di case cinematografiche estere e contrassegno similare.

In via eccezionale, può essere riconosciuto nazionale il film di attualità prodotto da ditta italiana, e preso con personale tecnico italiano in tutto o in parte all'estero, ove l'avvenimento rivesta particolare interesse nazionale.

La dichiarazione di nazionalità è rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

previo accertamento dei requisiti sopradescritti, anche a seguito di ispezione sui luoghi di lavorazione.

TERRACINI. Mi sembra che la dizione del paragrafo b), adottata nel testo attuale, non sia tale da garantire in maniera precisa che la maggioranza degli attori e degli elementi tecnici e artistici sia italiana. Infatti, secondo tale formula, anche una maggioranza dell'uno per cento potrebbe consentire il riconoscimento del carattere nazionale del film. Ora, noi sappiamo che il mercato cinematografico, dal punto di vista della produzione, ha la tendenza ad assorbire, per scopi reclamistici, elementi stranieri, specialmente nel campo degli attori, il che provoca un certo turbamento ed anche un notevole malcontento fra gli attori italiani; in altri Paesi esistono norme severissime in proposito. Desidererei quindi una formulazione precisa, anche se non troppo rigida, in luogo della semplice parola « maggioranza »; si potrebbe, ad esempio, dire « larga maggioranza », in modo che sia assicurato al film un carattere essenzialmente nazionale.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero chiarire la ragione che ha ispirato questa norma, che a prima vista può sembrare singolare. Si tratta, in effetti, di assicurare da un lato il massimo impiego dei nostri attori ma dall'altro di non farne una condizione eccessivamente rigida: e spiego la ragione.

Ricordo che in alcuni recenti film italiani abbiamo visto apparire elenchi di attori anche celebri, ma che sostenevano parti irrilevanti e non corrispondenti al loro rango artistico. Ciò vien fatto al fine di esortare un certo richiamo nei confronti del pubblico, dando anche la possibilità di poter piazzare il film sui mercati inglese, belga, o svizzero, ciò che altrimenti non si riuscirebbe ad ottenere, qualora alla produzione del film partecipassero in prevalenza attori italiani. Pertanto, con la formula proposta, la quale del resto rispecchia la dizione della legge precedente, si è abbastanza cautelati, a me sembra, in relazione alle esigenze che ho esposto. In ogni caso non ho nulla in contrario a che tale formula sia meglio chiarita con un avverbio o un aggettivo,

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Terracini, il quale propone di sostituire, alla lettera b) alle parole « siano in maggioranza » le altre « siano in larga maggioranza ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, di cui ho già dato lettura, con la modificazione testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 9.

La dichiarazione di nazionalità italiana può essere rilasciata ai film girati, in prevalenza o totalmente, all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità.

Qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può rilasciare la dichiarazione di nazionalità italiana ai film prodotti in Italia da imprese italiane in regime di compartecipazione artistica, tecnica e finanziaria con imprese estere.

Per i film di cui al presente articolo la dichiarazione di nazionalità deve essere rilasciata prima dell'inizio della lavorazione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale, a lungo e a cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta, e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica, e non deve contenere in nessun caso materiale scenico di repertorio. Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale per esigenze tec-

niche e artistiche, tale impiego non potrà comunque superare l'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

La Presidenza del Consiglio, in casi di comprovate impossibilità tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato tecnico.

La stampa delle copie positive del film nazionale deve essere effettuata in Italia da stabilimenti italiani di sviluppo e stampa, a meno che si tratti di speciali sistemi per i quali manchi la necessaria attrezzatura in Italia, in base ad accertamenti del Comitato tecnico.

DONATI. Per questo articolo devo richiamarmi alle considerazioni esposte ieri da alcuni colleghi per i cortometraggi. Mentre nel progetto presentato alla Camera dei deputati neppure il documentario era esentato dai requisiti richiesti nel presente articolo, nel testo attuale è prevista l'esenzione di esso, ma non quella del cortometraggio. Desidero pertanto insistere sulla proposta che anche il cortometraggio venga esonerato dall'obbligo della ripresa sonora diretta e della ripresa per il 70 per cento nei teatri di posa. Come è noto, il cortometraggio viene per lo più prodotto o dal dilettante o comunque da chi comincia la sua attività nel campo della cinematografia: ora, per tale categoria di produttori, la ripresa sonora diretta, e cioè l'apprestamento di una attrezzatura che rappresenta certo una forte spesa di impianto, e soprattutto l'obbligo della ripresa degli interni per il 70 per cento nei teatri di posa, quando si sa che questi teatri di posa non esistono che nella Capitale — e forse ora in numero limitatissimo a Milano — non sembrano assolutamente giustificabili. Noi potremmo ammettere la richiesta di tali requisiti se la disposizione fosse ispirata dall'intendimento di giovare al teatro di posa statale e nazionale: ma se si intende invece di costringere i produttori di cortometraggi a lavorare nei teatri di posa privati, non è possibile non fare resistenza a un simile criterio.

Aggiungo un'ultima osservazione, sulla quale vorrei insistere particolarmente, pregando i membri della Commissione di considerare attentamente il problema, in quanto esso ha

importanza maggiore di quanto non appaia a prima vista. Mi riferisco al campo del formato ridotto. All'articolo 17 si prevede che tutte le agevolazioni e provvidenze previste dalla presente legge dovranno essere estese al formato ridotto. Ora, mi permetterei di pregare la Commissione di volere, fino da questo articolo 10, stabilire una esenzione dai requisiti richiesti in questo articolo: è ovvio che il formato ridotto è fatto soprattutto da amatori, e la ripresa avviene con piccole macchine e all'esterno, senza bisogno di speciali attrezzature. Propongo pertanto, a questo articolo 10, un emendamento aggiuntivo, del seguente tenore: « Per l'ammissione alle provvidenze previste nella presente legge, il film nazionale a lungo o cortometraggio, non a carattere documentario o di attualità, esente quello con pellicola formato ridotto, deve essere girato ecc. ecc. ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi rammarico di non poter accettare la proposta del senatore Donati. Come ho già accennato ieri, il fondamento di questo articolo, che rappresenta indubbiamente uno degli aspetti più caratteristici della nuova legge, sta nell'intento di favorire la formazione di adeguate attrezzature tecniche nel campo dell'industria cinematografica italiana, perchè, se è vero che in momenti di contingenza si sono potuti avere ottimi film realizzati con mezzi di fortuna, dobbiamo tuttavia ormai metterci in grado di controbattere, anche da un punto di vista tecnico, la concorrenza di film realizzati, con attrezzature sempre più perfette e moderne, dall'industria cinematografica di altri Paesi. Ciò è particolarmente opportuno in questi anni in cui gli stabilimenti, e dello Stato e privati, possono rinnovare le loro attrezzature in condizioni di particolare favore, approfittando dei prestiti del Piano Marshall, per l'acquisto dei materiali necessari. Proprio per la vitalità essenziale dell'industria cinematografica italiana, dobbiamo quindi riaffermare la necessità di adeguarci a quelle che sono le più recenti conquiste del progresso tecnico.

Nell'altro ramo del Parlamento si osservò che, se per i film era giusto — salvo pochi casi di provata impossibilità tecnica, che sono del resto previsti nella legge — richiedere la ri-

presa sonora diretta e l'effettuazione delle riprese degli interni nei teatri di posa, per i documentari e per le attualità ciò non era ammissibile. Sono chiare le ragioni per cui non si possono richiedere tali requisiti nel caso delle attualità. Quanto ai documentari, essi rappresentano una via di mezzo tra l'attività e lo sforzo puramente individuali e la produzione organizzata e industriale, e pertanto noi accettiamo l'emendamento, escludendo anche per i documentari l'obbligo dei requisiti previsti in questo articolo. Questa esenzione tuttavia non avrebbe senso per quanto riguarda il cortometraggio, il quale ha tutte quelle finalità che ha il film spettacolare, rispetto al quale tuttavia si differenzia soltanto per il fatto che non raggiunge i duemila metri di lunghezza. D'altra parte, i cortometraggi vengono spesso presentati accoppiati, così da ottenere tutti i benefici di cui può godere un film lungo; tanto che si può avere il caso di spettacoli, come è talvolta avvenuto, composti di soli cortometraggi, che possono quindi fruire dei premi cumulativi, fino a quel 18 per cento che è il massimo di cui possono godere i film spettacolari. Se esentassimo il cortometraggio, noi commetteremmo, a mio parere, un atto di profonda ingiustizia nei confronti dei documentari, che rappresentano una attività, che rimane, come sua configurazione industriale e commerciale, nel medesimo ambito dell'attività dei film spettacolari.

Quanto al formato ridotto, io sono favorevole, per quanto è possibile, al suo sviluppo: esso costituisce infatti un mezzo di vulgarizzazione della cinematografia e rappresenterà altresì il mezzo di difesa del cinema nei confronti della televisione. Come è noto, essendo per legge obbligatorio che le pellicole del passo ridotto siano ininfiammabili, esse non richiedono tutta quella attrezzatura di sicurezza che è necessaria per il film comune. D'altra parte, il passo ridotto non è troppo costoso: infatti una macchina per il passo ridotto non costa che 200.000 lire, ed è perciò alla portata di un largo numero di persone, che possono avere praticamente il cinema in casa.

Occorre tuttavia tenere ben presente un criterio basilare: o noi vogliamo mantenere il passo ridotto in una sfera dilettantistica, co-

me è stato fino a pochi anni fa, o lo vogliamo valorizzare, come è negli intendimenti di questa legge, e allora dobbiamo esigere certi determinati requisiti: quando il passo ridotto si presenta come fatto commerciale e industriale, noi dobbiamo richiedere le stesse caratteristiche che richiediamo per il passo normale. Noi sappiamo che, ad esempio, quasi tutti i film americani di maggior rilievo vengono oggi prodotti anche in passo ridotto, costochè è possibile assistere alla loro proiezione anche in case private, con relativa facilità.

Questo significa che oggi il passo ridotto sta assumendo uno sviluppo così notevole che noi, proprio per valorizzarlo, dobbiamo escluderlo da condizioni di apparente privilegio, le quali in definitiva finirebbero col lasciarlo sempre in condizioni di inferiorità rispetto al passo normale. Io quindi, pur apprezzando, nella sostanza, le osservazioni del senatore Donati, e ricordando che il problema è già risolto, per quanto riguarda i documentari, dall'attuale formulazione della legge, lo pregherei di non insistere.

DONATI. Non insisto nel mio emendamento, dopo le esaurienti spiegazioni dell'onorevole Sottosegretario. Tutto quanto concerne il formato ridotto sarà ad ogni modo oggetto di discussione quando io presenterò una proposta di legge che porterà agevolazioni di natura fiscale.

RIZZO DOMENICO. Non desidero fare alcuna proposta di emendamento sostanziale, ma solo di precisazione linguistica. Al primo comma, infatti di questo articolo 10, è detto che il film nazionale « non deve contenere in nessun caso materiale scenico di repertorio ». Ma nel periodo immediatamente successivo si aggiunge: « Qualora sia richiesto l'impiego del suddetto materiale... ». Ciò rappresenta un nonsenso; e perciò propongo che siano soppresse le parole « in nessun caso ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rizzo, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 10, le parole « in nessun caso ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento Rizzo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il film nazionale a lungo e a cortometraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 18 della presente legge, è parimenti escluso dalle provvidenze stabilite negli articoli 14, 15, 16 e 17.

(È approvato).

#### Art. 12.

Le provvidenze previste nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

(È approvato).

#### Art. 13.

La presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei film nazionali, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, vale anche come domanda di ammissione alle provvidenze governative previste nella presente legge. Del provvedimento adottato è fatta menzione sul nulla osta di proiezione in pubblico.

(È approvato).

#### Art. 14.

Per ogni film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, su conforme parere del Comitato tecnico, alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato col sistema dei disegni animati, che venga presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui anteriormente al 31 dicembre 1954, è concesso al produttore, per un periodo di cinque anni dalla sua prima proie-

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

31ª RIUNIONE (21 dicembre 1949)

zione in pubblico, un contributo pari al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato.

Una ulteriore quota dell'8 per cento dell'introito suddetto, e per lo stesso periodo di tempo, potrà essere concessa a titolo di premio ai film che ne siano stati riconosciuti meritevoli per il loro particolare valore artistico dal Comitato tecnico di cui all'articolo 4.

Le quote previste dai commi precedenti sono ridotte alla metà se il film nazionale venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altri film di lunghezza superiore ai 2000 metri. Sono rilate del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale.

L'introito sul quale vengono liquidati i contributi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

Ai produttori di film nazionali potranno essere concessi acconti sui contributi ad essi spettanti. Tali acconti verranno conteggiati su segnalazioni provvisorie trimestrali degli incassi, effettuate dalla Società italiana autori ed editori, e limitati ad un massimo dei quattro quinti del premio trimestrale che spetterebbe in base alle segnalazioni provvisorie stesse.

Per il pagamento di tali acconti è autorizzata l'emissione sull'apposito capitolo, di ordini di accredito a favore del cassiere della Presidenza del Consiglio (Direzione generale dello spettacolo) per importi singoli non superiori a lire 100 milioni. Alla regolarizzazione degli acconti sarà provveduto successivamente, all'atto della liquidazione definitiva di ciascun contributo, da effettuarsi con mandati diretti.

Agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2000 metri, ammesso, dalla presente o dalle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria, è concesso un abbuono pari al 20 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori

dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

MENOTTI. Propongo un emendamento soppressivo al terzo comma di questo articolo 14, tendente all'abolizione delle parole: « Sono ridotte del 40 per cento se venga proiettato con l'aggiunta di un avanspettacolo teatrale ». Le ragioni sono ovvie e prego quindi l'onorevole Sottosegretario di Stato di accettare l'emendamento.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'emendamento soppressivo. Noi sappiamo che, nonostante tutte le deviazioni che ci sono, il giorno in cui si spegnesse questo mondo dell'avanspettacolo, certamente si avrebbe il colpo definitivo alla vita del teatro. Debbo onestamente dire che coloro che hanno la responsabilità della vita dell'avanspettacolo sentono questa preoccupazione. Il Governo accetta quindi lo emendamento proprio per un atto di fiducia verso la categoria.

PRESIDENTE. Come relatore, accetto lo emendamento soppressivo proposto dal senatore Menotti e lo pongo quindi in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento soppressivo del senatore Menotti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 15.

Al fine dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati. Se il cortometraggio è realizzato col sistema a colori, per l'ammissione ai benefici di legge è sufficiente la lunghezza minima di 180 metri.

Si intende per film di attualità quello non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri

della informazione o della cronaca cinematografica.

A favore del film nazionale cortometraggio presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico, dopo l'entrata in vigore della presente legge, e la cui prima proiezione nelle sale cinematografiche italiane, accertata dalla Società italiana autori ed editori, si effettui prima del 31 dicembre 1954, può essere concesso, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, un contributo pari al 3 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico. Il contributo suddetto sarà negato se non sussistono i requisiti minimi di idoneità tecnica, artistica e culturale.

Entro i limiti di tempo, e con le modalità stabilite nel terzo comma del presente articolo, è concesso a favore del film nazionale di attualità un contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla prima proiezione in pubblico.

Su conforme parere del Comitato tecnico può essere concesso un ulteriore contributo pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso è stato proiettato, nei casi di eccezionale valore tecnico o artistico.

I film nazionali documentari, cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Al quarto comma del presente articolo i senatori Bisori e Lodato propongono di sostituire alle parole « due per cento » le altre « tre per cento ».

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Quale relatore, accetto anch'io l'emendamento proposto. Lo pongo pertanto in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 15, quale risulta dopo l'emendamento testè approvato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 16.

Se in uno stesso spettacolo, oltre al film a lungo metraggio, sono programmati più film nazionali a cortometraggio, o più attualità ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in ragione di tre quinti e due quinti, rispettivamente tra i film a cortometraggio e tra le attualità programmati.

Quando il programma è composto esclusivamente di un film a cortometraggio o di attualità nazionale, o di film a cortometraggio e di attualità, è ammesso il cumulo dei contributi di cui all'articolo 15 per un massimo di sei.

PRESIDENTE. A tale articolo vi è un emendamento, proposto dal senatore Bisori, tendente a sostituire alle parole « in ragione di tre quinti e due quinti », le altre « in parti uguali ». Analogo emendamento è stato presentato dal senatore Lodato.

DONATI. Con un simile emendamento, il cortometraggio, accoppiato all'attività, verrebbe ad avere l'1,50 per cento. Ora, il cortometraggio è legato al film spettacolare e ne segue la sorte, qualunque sia l'esito economico, mentre l'attualità viene programmata in tutti gli spettacoli. Perciò, se noi al cortometraggio togliamo quell'1,50 per cento che dovrebbe essere detratto del 3 per cento a favore delle attualità, non diamo neanche una terza parte al cortometraggio, mentre l'attualità viene ad essere avvantaggiata enormemente da questa concessione. Non faccio obiezioni per il caso che il cortometraggio venga programmato da solo, ma se vengono programmati insieme cortometraggio e attualità, perchè il cortometraggio dovrebbe vedersi tolto l'1,50 per cento? Domando pertanto che venga mantenuta la quota del 3 per cento.

CASO. Mi associo alle osservazioni del collega Donati e mi sembrerebbe opportuno adottare questa dizione: « suddivisi in ragione di

quattro quinti ed un quinto». Dobbiamo considerare infatti che vi è una grande differenza tra la spesa che viene sostenuta per i cortometraggi e quella che viene sopportata per le attualità.

MENOTTI. Io sono invece favorevole alla proposta del senatore Bisori; senonchè, mi pare che potremmo tornare alla dizione del testo ministeriale, modificata dalla Camera dei deputati, che esprime in modo più preciso la proposta del senatore Bisori.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche in questo caso abbiamo un contrasto tra i produttori di attualità e i produttori di cortometraggi. I produttori di attualità affermano che il pubblico preferisce questo genere di spettacolo e sembra difficile contestare l'affermazione inquantochè la preferenza esiste dato il carattere divulgativo e popolare di tale spettacolo. Rispetto alla legge precedente, comunque, la quale era notevolmente elastica, il cortometraggio ha fatto un notevole passo avanti, dato che, in un articolo successivo, viene stabilito l'obbligo di programmare per 180 giorni cortometraggi e per 180 giorni attualità: il che significa offrire ai produttori di cortometraggi e documentari una possibilità di sbocco obbligatorio alla loro produzione nel circuito delle sale cinematografiche, possibilità che fin qui non avevano.

Debbo comunque fare osservare che vi è un notevole divario tra il testo ministeriale e il testo approvato dalla Camera dei deputati, poichè, secondo quello approvato dalla Camera, il contributo si divide tra i cortometraggi e le attualità, mentre nel testo ministeriale — che era stato approvato anche dal Ministero delle finanze e del tesoro — era prevista la suddivisione, nel senso che, quando si proiettano insieme attualità e il documentario, essi fruiscono del contributo rispettivamente per il tre e il due per cento; ma se invece si danno due documentari ed una attualità, il contributo spettante ai documentari si dimezza e va per metà a ciascuno dei documentari, mentre quello per le attualità rimane immutato. Questa è la norma approvata dalla Assemblea costituente e tuttora in vigore.

È evidente pertanto che la Camera ha fatto un passo indietro, poichè, con la modifica proposta, il contributo verrebbe suddiviso in ragione di tre quarti e due quinti rispettivamente tra i film a cortometraggio e tra le attualità programmate, ciò che rappresenterebbe certamente un risparmio da parte dello Stato; tale risparmio, tuttavia, appare inopportuno quando si consideri che si tratta di forme di incremento produttivo. Se si è imposto, venendo incontro alle legittime aspettative dei produttori di cortometraggi, l'obbligo di 180 giorni di programmazione di documentari e cortometraggi, occorre anche considerare che la produzione delle attualità richiede un grande sforzo organizzativo — avere *reporters* in tutte le provincie, disporre di enormi attrezzature, ed essere in grado di produrre giornali-film con sufficiente frequenza per avere una necessaria rotazione nel circuito —; per cui, tutto calcolato, il Ministero delle finanze e il Ministero del tesoro si erano dichiarati favorevoli a quella determinata formula e la loro approvazione mi sembra possa assicurarci che le necessità di economia del bilancio erano state tenute sufficientemente presenti.

Per queste considerazioni mi sembra che il testo ministeriale rappresenti la miglior forma di temperamento delle diverse esigenze.

BISORI. Desidero far notare che, tuttavia, nel testo ministeriale non si fa l'ipotesi del cumulo tra documentari e attualità.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qualora siano programmati documentari e attualità, non può esservi cumulo nella stessa specie ma può esserci, viceversa, il cumulo tra le attualità e il documentario. Qualora, oltre al film lungo, venga proiettato un cortometraggio e un'attualità, ciascuno riceve il contributo che gli spetta.

Se vi sono due documentari, il 3 per cento si suddivide per metà ciascuno. Nel caso che il programma sia invece composto di soli cortometraggi ed attualità, che possono andare fino a sei, mancando il film lungo, è ammesso il cumulo.

BISORI. Sono disposto ad un ritorno al testo ministeriale con la dichiarazione esplicita che esso viene interpretato nel senso che, an-

che nel caso che vengano programmati, oltre il film lungo, un cortometraggio ed una attualità, ciascuno riceve il contributo che gli spetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il nuovo testo dell'articolo 16, così formulato: « Se in uno stesso spettacolo, oltre il film a lungometraggio, sono programmati più film nazionali di cortometraggio ammessi al beneficio del contributo governativo, l'incasso lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo stesso, viene suddiviso in parti uguali tra i cortometraggi programmati. Analogo criterio viene seguito nel caso che nello stesso spettacolo siano programmati più film nazionali di attualità.

« Quando il programma è composto di soli cortometraggi o di attualità nazionali o di cortometraggi ed attualità, è ammesso il cumulo del contributo di cui all'articolo 15 (per un massimo di sei) ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 17.

Le provvidenze stabilite dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale, a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungometraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso d'rettamente a formato ridotto, i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

Per le modalità di pagamento dei contributi di cui al presente ed ai precedenti articoli 14, 15 e 16, valgono le norme stabilite dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2237.

(È approvato).

#### Art. 18.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare, a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di venti giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spetta-

coli, giornalieri, di film di lunghezza superiore ai 2000 metri riconosciuti nazionali ai sensi della presente legge o di precedenti disposizioni e ammessi alla programmazione obbligatoria.

Detto periodo deve comprendere per i locali ad attività continuativa due domeniche. Per i locali ad attività saltuaria, il minimo delle giornate di spettacolo riservate alla proiezione di film nazionali viene proporzionalmente ridotto.

I giorni di proiezioni effettivamente destinati ai film nazionali a lungo metraggio, nei trimestri settembre-novembre, dicembre-febbraio e marzo-maggio di ciascuna stagione cinematografica in eccedenza sulla quota minima fissata dalla legge, possono essere detratti dal numero minimo dei giorni richiesti per i trimestri successivi della stessa stagione cinematografica.

Inoltre, gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a programmare in ciascuno spettacolo, per almeno metà dell'anno, film nazionali a cortometraggio e, per l'altra metà, film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui il film a lungo metraggio è proiettato con l'aggiunta dell'avanspettacolo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali e lungometraggio, a cortometraggio e di attualità, in relazione alla qualità e quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esclusi dal beneficio della programmazione obbligatoria, su conforme parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 4, i film sforiniti dei requisiti minimi di idoneità tecnica ed artistica.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dall'obbligo della programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

(È approvato).

#### Art. 19.

Per l'infrazione agli obblighi di cui all'articolo precedente, la Commissione istituita ai sensi dell'articolo 20 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabile per la proiezione dei film nazionali. Trascorso inutilmente detto termine, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a quindici giorni, salvo l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

(È approvato).

#### Art. 20.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:

- a) un magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film nazionali;
- d) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, pel tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in numero di venti per ogni categoria.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII.

(È approvato).

#### Art. 21.

L'autorizzazione per la costruzione, la trasformazione e l'alloggiamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche e all'ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

(È approvato).

#### Art. 22.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per spettacoli misti s'intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentanze teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo l'autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da 1 a 20 giorni.

(È approvato).

#### Art. 23.

Ogni due anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti

dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la revoca del nulla osta.

(È approvato).

#### Art. 24.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche

RIZZO DOMENICO. A mio avviso, si dovrebbe limitare ad un certo numero di giorni alla settimana la concessione prevista in questo articolo.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'articolo ha lo scopo di far sì che le località sprovviste di sale cinematografiche, specie nelle regioni meridionali, possano godere anch'esse di quell'elemento di cultura e di evoluzione che è il cinema. Vi era però la preoccupazione di impedire che cinema ambulanti, a scopo di lucro, potessero determinare una concorrenza ai regolari cinematografi e di riservare nello stesso tempo la possibilità di funzionamento a quei cinema ambulanti che si proponessero scopi culturali o politici. Pregherei pertanto la Commissione di approvare l'articolo come è stato formulato, il quale, mentre da un lato esclude ogni speculazione commerciale, dall'altro renderà possibile in molte zone lo sviluppo del cinematografo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 24 è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 25.

Il nulla osta di cui agli articoli 21, 22 e 24, sono rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il parere di una Commissione composta:

1° dal direttore generale dello spettacolo, presidente;

2° da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al VI, della direzione generale dello spettacolo;

3° da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

4° da un rappresentante dei produttori di film;

5° da un rappresentante dei noleggiatori di film;

6° da un rappresentante dei lavoratori del cinema;

7° da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

8° da cinque tecnici designati: uno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalla Organizzazione sindacale degli ingegneri ed uno dalla Organizzazione sindacale degli architetti.

I membri di cui al n. 8 hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui al n. 2.

I membri indicati nei numeri 3, 4, 5, 6 e 7 nonché i tecnici rappresentanti le Organizzazioni sindacali degli ingegneri e degli architetti sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica un anno.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione consultiva, sono annualmente determinati i criteri per la concessione del nulla osta, di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 26.

I biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed edi-

tori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (borderò), ca redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a cortometraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le finanze.

(È approvato).

#### Art. 27.

Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a lire 30.000.

GHIDINI. Sono d'avviso che questo articolo 27 deve essere modificato. Infatti, chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso in sale cinematografiche ovvero concorre a tale contraffazione o alterazione, o acquista al fine di mettere in circolazione i biglietti contraffatti, commette un reato perseguibile col Codice penale e dal Codice penale quindi previsto.

Inoltre, come gli onorevoli colleghi sanno, sempre secondo il nostro Codice penale, esistono due figure diverse di reati di tal genere: il reato principale del contraffattore o del falsificatore ed il reato minore di colui che ha fatto semplicemente uso cosciente del biglietto falsificato. Proporrei quindi di inserire nell'articolo un capoverso nel quale dovrebbe essere specificata la figura minore di colui che mette in circolazione tali biglietti falsificati o contraffatti, stabilendo per questi una pena inferiore rispetto a quella di colui che ha falsificato il documento.

Vi è infine l'ultima ipotesi di una persona che abbia ricevuto in perfetta buona fede il documento falsificato e che, accortosi in un secondo tempo di tale falsificazione, lo spaccia egualmente. È evidente che questa figura di reato è assolutamente diversa da quella di colui che coscientemente riceve i documenti falsificati allo scopo di spacciarli. Infatti, il nostro Codice penale prevede due diverse sanzioni relativamente a queste due figure: per l'articolo 155 chiunque non falsifica il documento ma riceve in malafede il documento falso, è punito con pena che va da un terzo alla metà rispetto a quella del contraffattore; se invece riceve il documento in buona fede e poi lo spende, è punito per l'articolo 457 con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 10.000 lire.

In considerazione di tutto questo, propongo che l'articolo sia così formulato: « Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000. Chiunque non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione mette in circolazione o altrimenti fa uso di tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 10.000. Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede si applica soltanto la multa fino a lire 5.000. Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 30.000 ».

RICCIO. Mi associo alle proposte ed alle osservazioni del senatore Ghidini. Relativamente però alla terza ipotesi, dell'uso cioè in buona fede del biglietto falsificato o comunque

alterato, non sono d'accordo sul riferimento al Codice penale, perchè esiste un divario enorme fra la spendita in buona fede del biglietto di banca e quella del biglietto del cinema. Cito, ad esempio, un caso avvenuto a Roma all'inaugurazione di un cinema, per la quale fu fatta una burla ad una quantità di persone alle quali venne mandato un biglietto falso di ingresso: queste persone vi si recarono e non furono fatte entrare. Quindi, bisogna andare cauti in tale materia: ritengo perciò che la terza proposta debba essere respinta, escludendo che nel caso di buona fede si possa giungere fino ad una punizione, in materia di biglietti cinematografici.

LEPORE. Mi associo alle osservazioni del senatore Ghidini e alle sue proposte.

RIZZO DOMENICO. Io non sono invece affatto d'accordo, pur consentendo in massima con quanto ha detto il senatore Ghidini, in quanto ritengo che questa non sia la sede adatta per apportare delle modifiche al Codice penale nè per creare, così come si propone l'articolo 27, una disciplina particolare per questo tipo di reato di contraffazione e di falso, che sono già perfettamente considerati dal Codice penale. Pertanto la mia proposta è di sopprimere tutti gli incisi, e fare un semplice richiamo al Codice penale vigente.

BOGGIANO PICO. Sono d'accordo anch'io sulle proposte del senatore Ghidini, salvo il caso dell'uso in buona fede. Infatti, alla base di tutto il reato di falso, secondo il nostro Codice penale, c'è la volontarietà.

GHIDINI. Ma io ho parlato della ricezione in buona fede e della spendita in mala fede.

PRESIDENTE. Come relatore, desidero esprimere il mio parere. Mi sembra opportuna la proposta fatta dal senatore Rizzo di richiamarci ai principi del Codice penale. Ritengo, infatti, che in questo articolo 27 la parità di responsabilità penale è più che giusta, ed io dò anzi una responsabilità minore a chi contraffà i biglietti, rispetto a colui che li usa coscientemente: quasi sempre essi sono correi, perchè il contraffattore agisce per mandato di colui che li usa, ma se dovessimo graduare la responsabilità penale, bisognerebbe considerare che un disgraziato si mette a fabbricare biglietti falsi in una stamperia, lavorando sot-

to continui pericoli, e poi il lucro maggiore va a colui che si occupa soltanto di spacciare i biglietti, senza correre gli stessi pericoli. Ritengo quindi che giustamente la legge metta su uno stesso piano il falsificatore e lo spacciatore e che non si possa accettare il criterio del collega Ghidini di diminuire la pena per colui che usa e approfitta della falsificazione compiuta da un altro.

GHIDINI. Per me invece le due figure debbono essere considerate in una posizione differente l'una dall'altra, poichè hanno una struttura diversa e un « animus » diverso. Tutto il Codice, del resto, è basato su tale principio.

Il concetto esposto dall'onorevole Presidente può anche essere giusto e rappresenta una innovazione allo spirito attuale del Codice che potrà avere fortuna ma che, allo stato attuale delle cose, non può essere accolto, perchè altrimenti dovremmo modificare il disposto dell'articolo 648 del Codice penale.

ANDREOTTI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Senza entrare nella questione giuridica, desidero spiegare l'origine di questo articolo 27. Dato che con questa legge si fa ancora un passo avanti per aiutare e dare incremento, ordine e organizzazione al mondo del cinema, si deve, nello stesso tempo richiedere una moralità maggiore e anche un controllo più rigoroso; perchè, quando noi commisuriamo gli aiuti alla produzione con gli incassi e gli incassi derivano dalla somma dei biglietti venduti e questi si desumono dalle note di registrazione, se si ammette che avvengano quelle irregolarità che fino ad ora si sono spesso verificate, per cui ci sono in taluni cinema tre contabilità — una per uso interno del proprietario, una per uso del noleggiatore del film, ed una terza, infine, molto più blanda per uso del fisco — si perpetuerebbe una situazione insostenibile. Per tale ragione, mentre si dà agli esercenti e ai produttori un determinato aiuto, occorre creare un severissimo controllo e cioè dare una ufficialità al biglietto di ingresso, per cui chi contraffà i biglietti o altera le cifre, venga veramente a trovarsi in una posizione di reato. Questa è la esigenza di ordine generale: per il resto lascio ai competenti del diritto penale di trovare la formulazione migliore. Ciò che tuttavia è necessa-

rio è di non stemperare le esigenze di ordine generale con quelle che possono essere le esigenze di classificazione della gravità del reato, in quanto il rigore della norma dell'articolo 27 è a fondamento dell'intero disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato le proposte dei vari oratori e le osservazioni del rappresentante del Governo, propongo un nuovo testo dell'articolo 27, che mi sembra contempere le varie esigenze e i divergenti punti di vista che sono emersi nel corso della discussione. Tale nuovo testo è così formulato:

#### Art. 27.

« Chiunque contraffà o altera biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da 2 mesi a 2 anni e con la multa da lire 2.000 a lire 20.000.

Chiunque compie sulle di-tinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 28.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film.

(È approvato).

#### Art. 29.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, modificato dalla legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;
- e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore all'VIII, del Ministero del commercio con l'estero.

RIZZO DOMENICO. Non ritengo che istituire questa Commissione presso il Ministero del commercio estero sia coerente con quanto è detto nell'articolo 1 del disegno di legge -- là dove si afferma che la Presidenza del Consiglio dei Ministri « promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero » -- in quanto gli scopi e i compiti di tale Commissione rientrano appunto nei fini indicati dallo stesso articolo 1. Chiede pertanto se non sarebbe più logico che, restando la sua composizione così come è prevista dall'articolo in esame, la Commissione fosse istituita presso il Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Indubbiamente una delle mete a cui si mira è quella di unificare tutti i settori concernenti l'attività cinematografica; e, da quando abbiamo iniziato il nostro lavoro, dalla legge del 1947 ad oggi, abbiamo fatto parecchi passi avanti in questo senso. All'articolo 1 si è stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita la vigilanza sugli enti nei quali vi sia una partecipazione dello Stato, cosa che fin qui era esclusa, perchè le società cinematografiche di-

pendevano dal Ministero delle finanze. Ma debbo osservare che il Ministero del commercio con l'estero ha una visione unitaria delle importazioni ed esportazioni, le quali rappresentano un fenomeno valutario assai importante, per cui, ad esempio, in un certo momento può rendersi necessario il blocco di talune importazioni per evitare spese in determinate valute. Nelle trattative interministeriali per questo articolo 29, è stato fatto comunque un notevole progresso in quanto sono state attribuite le deliberazioni in questa materia ad una Commissione speciale, nella quale sono rappresentati sia i funzionari sia, per aggiunta della Camera dei deputati, due membri della Commissione consultiva. Quindi, in tal modo, un collegamento unitario esiste, ed io penso che per oggi noi possiamo ritenerci soddisfatti di questa soluzione, proprio nell'interesse della cinematografia, poichè si è tolta questa competenza specifica ad un Ministero, affidandola ad una Commissione speciale. D'altra parte le deliberazioni della Commissione potranno diventare immediatamente esecutive e, alla azione programmatica, seguirà pertanto immediatamente l'azione esecutiva del Ministero: ciò può avvenire tanto più facilmente se il programma e l'azione si svolgono nell'ambito del medesimo Ministero, poichè è evidente che, se un Ministero formulasse dei programmi ed un altro dovesse eseguirli, gli intralci burocratici si moltiplicherebbero, rendendo difficile la esecuzione delle deliberazioni della Commissione.

Vorrei pertanto pregare il senatore Rizzo di non insistere, considerando anche che questo è uno degli articoli che hanno provocato un maggiore studio al fine di giungere al riconoscimento che il problema cinematografico va considerato insieme dagli organi rappresentativi degli interessi specifici della cinematografia, e cioè dai rappresentanti della Commissione consultiva, oltre che dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero competente, che è quello del Commercio con l'estero.

È d'altronde evidente che noi faremo ogni sforzo per giungere a quella unificazione dei vari settori, auspicata dal senatore Rizzo.

RIZZO DOMENICO. Mi d'chiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottose-

gretario: se egli ritiene che la soluzione adottata sia la più soddisfacente dal punto di vista pratico, io non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 29, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 30.

Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici è devoluto annualmente, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 2:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni e iniziative, in Italia e all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati od Associazioni di categoria o culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico e culturale, nonchè a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di enti di diritto pubblico e di enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

c) per lo sviluppo della produzione e della programmazione dei film;

d) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici nonchè l'assistenza ai lavoratori del cinema.

In sostituzione dei contributi previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del Regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e di cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno, sentito il Commissariato del turismo, tra le Aziende autonome di soggiorno e di cura.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Propongo di aggiungere, all'ultimo comma, alle parole « In sostituzione dei contributi », le parole « sugli spettacoli cinematografici e teatrali ». Questo emendamento costituisce solo un chiarimento interpretativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 30, così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 31.

Gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge, gli atti di estinzione della cessione e del pegno, sono soggetti alla imposta fissa di registro.

(È approvato).

#### Art. 32.

Il beneficio di cui all'articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film riconosciuti nazionali ai sensi degli articoli 8 e 9 della presente legge, purchè non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

(È approvato).

#### Art. 33.

Il produttore di film nazionali, dopo un anno dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad inviarne gratuitamente copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Tale obbligo si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale di cinematografia non può avvalersi di tale pellicola per pubbliche programmazioni, prima che siano trascorsi dieci anni dalla prima visione, e limitatamente a spettacoli retrospettivi a scopo culturale.

(È approvato).

#### Art. 34.

Nei riguardi dei film a lungo metraggio e a corto metraggio presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nulla osta di proiezione in pubblico in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 4, 5 e 7 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 678.

Per i suddetti film il termine per la prima proiezione in pubblico stabilito al 31 dicembre 1949 dall'articolo 4 della legge 16 maggio 1947, n. 379, è prorogato al 31 dicembre 1951.

(È approvato).

#### Art. 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad appertare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 36.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 37.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1950.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Concessione di un contributo straordinario alla Unione italiana dei ciechi per la assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno » (N. 748).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario alla Unione italiana dei ciechi per l'assistenza ai ciechi in condizione di maggior bisogno ». Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Baracco.

BARACCO, *relatore*. Con il disegno di legge in oggetto si propone la concessione di un contributo straordinario di lire 100 milioni alla Unione italiana ciechi, onde consentirle la possibilità di erogare un sussidio mensile di lire due mila a 15 mila ciechi, che versano in particolare condizione di bisogno, fino tutto il 30 giugno 1950.

Già nel decorso esercizio finanziario, la predetta Unione aveva beneficiato di un eguale contributo, di cui lire cento milioni per concessione di contributo straordinario da parte dello Stato e lire 300 milioni prelevati sul fondo A.U.S.A.

Si tratta di assicurare anche per questo esercizio la continuità di una provvidenza che merita ogni incondizionata approvazione. Quindi, nel prendere atto del lodevole intendimento, manifestato dal Governo nella sua relazione, di voler affrontare nel più ampio quadro della riforma organica della legislazione assistenziale la risoluzione definitiva del problema dell'assistenza ai ciechi, propongo la approvazione del disegno di legge in oggetto, la cui opportunità ed urgenza sono di evidenza intuitiva.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, la Commissione finanza e tesoro ha già espresso parere favorevole, in quanto tale onere viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate comprese nel primo provvedimento di variazione del bilancio per l'esercizio finanziario in corso, già presentato al Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

**Art. 1.**

Per l'esercizio finanziario 1949-50 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo straordinario di lire 400 milioni da destinarsi all'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizione di maggior bisogno.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

All'onere dipendente dall'attuazione della presente legge viene fatto fronte con quota parte delle maggiori entrate comprese nel 1° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

La riunione termina alle ore 12,45.